



Comune di Alessandria

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI***

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2

Individuazione dei destinatari, e criteri dei benefici

1. Gli interventi, i contributi, e i vantaggi economici disciplinati dal presente Regolamento si distinguono in diretti e indiretti. Gli interventi consistenti nella messa a disposizione di beni immobili comunali sono disciplinati nell'art. 18.
2. Sono interventi diretti quelli attuati attraverso la promozione, da parte del Sindaco e della Giunta, di iniziative e manifestazioni, attuate in collaborazione con altri Enti ed organizzazioni, nei settori di cui all'art. 6 dello Statuto.
3. Sono interventi indiretti quelli consistenti nell'attribuzione ad organizzazioni iscritte all'Albo comunale di cui all'art. 6 dello Statuto di contributi o vantaggi economici per lo svolgimento dell'attività istituzionale o per l'effettuazione di singole iniziative o manifestazioni.
4. Agli interventi diretti e' assegnato non oltre il 60% delle risorse previste dal bilancio di previsione per il finanziamento degli interventi nei settori di cui al comma 2). La Giunta Comunale ha l'obbligo di presentare semestralmente alla Commissione consiliare competente il programma degli interventi diretti, sulla base dell'ordine di priorità stabilito dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto.
5. Nel medesimo esercizio finanziario non è ammessa l'attribuzione cumulativa di contributi o vantaggi economici per l'attività istituzionale e per singole iniziative.

ART. 3

Competenze delle Circoscrizioni

1. Le Circoscrizioni sono soggette alle norme del presente regolamento ed esse stesse, ove gliene sia attribuita la competenza, possono deliberare la concessione dei benefici di cui all'art. 1, nonché quelli previsti dall'art. 18 di loro competenza, purché il relativo finanziamento sia contenuto entro i limiti degli stanziamenti del bilancio comunale assegnati alla Circoscrizione.
2. Le Circoscrizioni possono, stipulando apposita convenzione, concedere ai soggetti individuati nel presente regolamento, la gestione e/o l'uso delle strutture loro assegnate ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
3. Non sono cumulabili i contributi deliberati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale con quelli delle Circoscrizioni relativi alla stessa organizzazione o iniziativa.

ART. 4

Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessi, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
 - CULTURA
 - PUBBLICA ISTRUZIONE
 - SPORT
 - ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO ANCHE SE CON FINALITA' DI PROMOZIONE DELLE RELIGIONI
 - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
 - DIFESA DEI CONSUMATORI
 - DIFESA DEI DIRITTI CIVILI E DELLA PACE, DELLA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLO SVILUPPO
 - POLITICHE GIOVANILI
 - ATTIVITA' ECONOMICHE
 - ASSISTENZA
 - SERVIZI SOCIALI
2. Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali oltre alle disposizioni di cui al precedente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IV.

CAPO II

BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART. 5

Benefici ordinari e straordinari – Procedura

1. Ad enti o associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:
 - a) - l'attività istituzionale e perseguita risulti dallo statuto e dal bilanciamento preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
 - b) - gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di Settembre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti;
 - c) - nella domanda di cui sub a) siano indicativi eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.
2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lett. C) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.
3. Restano invariate le forme di finanziamento della fondazione e "borse di studio" costituite o istituite dal Comune o da esso gestite.
4. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.

ART. 6

Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, delle attività ricreative e del tempo libero, dello sport possono essere erogati domanda purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno 30 giorni prima della data fissata per l'effettuazione.
2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 75% dei costi e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.
3. Nel caso che la domanda pervenga dopo i termini fissati al comma 1, la Giunta Comunale potrà contribuire alla manifestazione soltanto con la stampa dei manifesti e con la concessione, a suo insindacabile giudizio, dell'uso gratuito o agevolato dei beni comunali.

ART. 7

Associazioni sportive

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche sul territorio comunale e delle associazioni che gestiscono strutture a condizioni concordate con l'amministrazione Comunale.
2. La procedura da seguire è quella indicata all'art.5, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.
3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sulla base dei dati a consuntivo che l'Associazione dovrà fornire ai sensi del già citato art. 5 e tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.
4. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

ART. 8

Contributi per la costruzione o manutenzione di strutture di aggregazione sociale

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente art. 5 possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di strutture socio-educative e di aggregazione giovanile, gestite senza fini di lucro.
2. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLSTICO

ART. 9

Campo di applicazione

1. Possono essere erogati contributi ordinari e straordinari a:
 - a) - Consigli di Circolo, anche con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato.
 - b) - Consigli d'Istituto delle scuole medie e superiori statali e non statali per l'assegnazione di buoni-libro a studenti residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a quello che dà diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket al servizio sanitario nazionale per la fornitura di medicinali. A tali Consigli possono essere concessi contributi agli stessi fini indicati alla lettera a).
 - c) – Scuole Materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, previa documentata richiesta.
 - d) – Famiglie di alunni disabili, residenti nel Comune con reddito imponibile familiare non superiore a quello che dà diritto all'esenzione dal pagamento del ticket al servizio sanitario nazionale per la fornitura di medicinali.
2. I destinatari dei contributi, comprese le famiglie di cui alla lettera d), dovranno, entro il mese di luglio di ogni anno, rendere il conto della gestione dei contributi.
3. In particolare, i destinatari dei contributi di cui di cui alla lettera b) dovranno accertare, ai fini di cui al comma 2, i redditi delle famiglie.

CAPO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

ART. 10

Enti e Associazioni

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art. 5.
3. I contributi saranno assegnati con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale:
 - a) della condizione dei soggetti beneficiati (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti, ecc...);
 - b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc...);
 - c) dei risultati conseguiti.

ART. 11

Soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno, residenti od a temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concentrarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria.

ART. 12

Interventi ordinari

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile. Essi sono effettuati dall'U.S.S.L. con i fondi stanziati nei bilanci dai comuni e dalla regione in misura sufficiente a raggiungere il "minimo vitale" fissato annualmente dall'assemblea dell'U.S.S.L..

ART. 13

Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari e' regolato dall'U.S.S.L..

ART. 14

Interventi straordinari

1. In casi straordinari da prendere in considerazione di volta in volta, sufficientemente documentati e debitamente motivati, la Giunta Comunale, può deliberare interventi economici di carattere straordinario che possono anche essere sostituiti da altra forma indiretta di aiuto (accesso alla mensa comunale, esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali ecc...).
2. Se l'intervento si appalesa indispensabilmente ed urgentissimo, può provvedervi il Sindaco o l'Assessore delegato con l'elargizione immediata di contributo in denaro od in natura, purché la Giunta adotti deliberazione in sanatoria entro e non oltre 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario.

ART. 15

Ricovero di soggetti in condizione di bisogno

1. Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente, rette di ricovero di indigenti qualora, il reddito degli stessi, previo documentati accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 13, non sia in grado di sopperire alla necessaria spesa.
2. L'intervento del Comune può concretarsi in via continuativa, restando salva la facoltà di revoca al mutare dei presupposti che motivarono la decisione positiva.
3. Il pagamento delle rette o di parte di esse e' disposto sulla base di fattura fatta pervenire dall'istituto di ricovero.
4. L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero, al reddito del beneficiario, ed agli eventuali interventi dei soggetti tenuti agli alimenti, nonché alla necessità che il ricoverato possa disporre di una somma mensile per le minute spese.
5. Anche gli eventuali aggiornamenti, in più o in meno, della somma destinata ai fini de quibus dovranno essere deliberati dalla Giunta.

ART. 16

Vacanze anziani, giovani e ragazzi

1. Il Comune può organizzare dei periodi di vacanze per anziani – giovani e ragazzi, assumendo a proprio carico, totalmente o parzialmente, le spese necessarie.
2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il procedimento per l'ammissione ai soggiorni si articola nelle seguenti fasi:
 - a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, Consigli Circostrizionali, associazioni di volontariato, ecc...);
 - b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali componenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dall'U.S.S.L., ecc...) o delle dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge n. 15/1968 tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n.241.
L'istruttoria dovrà essere sempre completata con un rapporto, indispensabile e sufficientemente documentato sulla situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti ai

sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, completa dell'accertamento dei redditi mobiliari ed immobiliari, da acquisire presso gli uffici competenti. Nel caso di accertamento positivo, il responsabile del servizio convocherà i soggetti suddetti per informarli degli obblighi posti a loro carico dalla legge e concordano un impegno di intervento sottoscritto dagli stessi che, qualora fosse oggetto di rifiuto o di mancato adempimento, abilita il Comune alla chiamata in giudizio degli inadempimenti anche per gli interventi che il Comune, medio tempore, e provvisoriamente, sosterrà a proprio carico;

- c) comunicazione agli instanti dell'esito della pratica.

CAPO V

PATROCINIO ED USO DEI BENI COMUNALI

ART. 17

Patrocinio Comunale

1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.
2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.
3. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 4;
 - c) assenza di fini di lucro.
4. La concessione del patrocinio comporta l'onore in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALESSANDRIA".

ART. 18

Concessione in uso dei beni comunali

1. L'utilizzo temporaneo, gratuito o agevolato, di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 4 costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
3. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessanti, da presentarsi di norma almeno 45 giorni prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.
4. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo secondo uno schema tipo di convenzione approvato con deliberazione della Giunta comunale.
5. Ai partiti o movimenti politici presenti in consiglio comunale, o Enti, o Associazioni, oltre alle agevolazioni tariffarie previste da altri regolamenti, può essere concesso l'uso dei beni comunali per l'espletamento di specifiche manifestazioni dietro rimborso delle spese per l'utilizzo dei beni stessi e salvo il rilascio di idonea cauzione o fidejussione.
6. Le aree comunali "recintate" sono considerate beni patrimoniali disponibili agli effetti dell'applicazione delle disposizioni concernenti i tributi (es. tassa occupazione spazi ed aree pubbliche).
7. L'utilizzo continuativo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 4 potrà essere concesso previa sottoscrizione di apposita convenzione approvata con deliberazione del consiglio Comunale.

CAPO VI

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

ART. 19

Istituzione Albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

ART. 20

Struttura dell'albo

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
 - estremi del beneficiario ed indirizzo;
 - tipo e quantificazione delle provvidenze;
 - estremi della delibera di concessione;
 - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

ART. 21

Registrazioni

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.
2. Al fine di consentire la sollecita registrazione nell'albo dei contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi natura, gli atti che li dispongono devono evidenziare tutti i dati indicati nel precedente art. 20.
3. Il responsabile del servizio risponde dell'esatto adempimento del disposto del comma 2.

ART.22

Gestione e aggiornamento

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente dall'ufficio di ragioneria che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 23

1. Alla liquidazione dei contributi provvede il dirigente di settore ai sensi dell'art. 52, comma 6 dello Statuto, semprechè dal consuntivo presentato non risulti doversi modificare l'entità del contributo ai sensi dell'art. 5, comma 2.
2. Ai contributi autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le procedure in vigore al momento in cui furono disposti.

ART. 24

1. La Giunta Comunale all'inizio di ogni anno deve rendere il conto al Consiglio Comunale dei contributi corrisposti l'anno precedente.

ART. 25

Entrata in vigore del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 71 dello Statuto questo Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dopo il favorevole riscontro di legittimità del Comitato Regionale di Controllo.